

STATUTO

Art.1:

È costituita l'Associazione denominata

"ArtBreak"

con sigla (AB)

con sede legale in Lissone via Besozzi numero 41, con durata illimitata.

L'Associazione ha per scopi:

1. la sensibilizzazione, grazie all'arte e agli artisti soci, alle tematiche sociale iniziative ludico-ricreative atte al risveglio delle coscienze. Sono infatti previsti focus artistici di confronto e di approfondimento per fornire un punto di vista diverso;
2. la collaborazione con scuole ed enti pubblici e privati e le scuole di tutto il Territorio;
3. il miglioramento professionale, sociale e artistico dei suoi soci nei campi della cultura e dell'arte in generale;
4. la diffusione e pubblicizzazione di artisti soci. Verranno, comunque, dedicati focus di lavoro anche ai grandi artisti del passato e del presente.

Art.2:

L'Associazione promuove e organizza, senza alcuna finalità lucrativa, manifestazioni culturali, fotografiche, ludiche, teatrali, ricreative, cinematografiche e di animazione.

Partecipa coi propri soci a manifestazioni culturali organizzate da altre associazioni. Promuove e organizza convegni, concerti, mostre fotografiche presentazioni di libri ecc.

L'Associazione per il raggiungimento dei fini statuari si riserva il diritto di utilizzare i media, i social, internet e la cura di un giornalino o bollettino di informazione.

Art.3:

L'Associazione non persegue fini di lucro, ma si basa su autofinanziamenti e/o contributi di Enti Pubblici e privati nonché dei soci. È severamente vietata l'assegnazione di utili, di resti di gestione, di ridistribuzioni di fondi o di qualsiasi capitale tra i soci. L'Associazione potrà compiere ogni altra attività connessa o affine agli scopi sociali. Potrà riservarsi la conclusione di contratti di natura mobiliare e/o immobiliare, industriale o finanziaria. L'Associazione, ai fini fiscali, deve considerarsi un ente non commerciale, secondo quanto disposto dal comma 4 art 87 DPR 22 dicembre 1986 n°917. Con esplicito riferimento agli artt. 3 con esplicito riferimento agli artt. 36, 37, 38, 40, 41 e 42 del Codice Civile, che, non avendo per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, come previsto dal presente statuto nonché dall'art. 87, comma 4 del D.P.R. n. 917/86 e dal D.Lgs. n. 460/97, è da considerarsi "ente non commerciale".

Art.4:

L'Associazione si riserva il diritto di svolgere attività commerciale. Il ricavato sarà destinato a raggiungimento dei fini sociali.

Art.5:

Tutti i soci avranno il diritto a partecipare alla vita dell'Associazione e dovranno presentare una richiesta al Consiglio Direttivo che avrà facoltà di accettarla o respingerla senza obbligo di rendere nota la motivazione. Alla domanda verrà correlata la "dichiarazione di accettazione dello statuto". I soci potranno essere eletti nelle cariche sociali senza alcun tipo di esclusione. L'eleggibilità degli Organi amministrativi dell'Associazione sarà libera e con il principio di voto singolo e segreto. Sarà data pubblicità alle convocazioni assembleari, alle delibere, ai bilanci e ai rendiconti. Potranno essere soci dell'Associazione anche enti e persone giuridiche che ne condividono gli scopi, mediante affiliazione. Il numero dei soci è illimitato e non sarà riconosciuto loro nessun premio remunerativo fatto salvo il rimborso, debitamente giustificato, delle spese per l'Associazione effettivamente sostenute. A copertura dei costi di particolari iniziative, potranno essere richieste quote di autofinanziamento straordinarie unicamente ai soci interessati. L'Associazione è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

I soci si distinguono nelle diverse categorie:

- Soci Onorari;
- Soci Fondatori;
- Soci Effettivi.

Non possono essere ammessi soci temporanei.

SOCI ONORARI

Possono essere Soci Onorari:

- * i cittadini italiani e/o stranieri che si siano particolarmente distinti in attività specifiche dell'Associazione o che abbiano sensibilmente contribuito allo sviluppo dell'Associazione;
- * altre personalità, insigni per pubblico riconoscimento.

Le nomine a Socio Onorario sono riservate all'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.

I Soci Onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo e non possono essere eletti a cariche sociali.

SOCI FONDATORI

Sono Soci Fondatori tutte le persone indicate nell'atto costitutivo e quindi persone, Enti o Istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera o il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell'Associazione.

I Soci Fondatori sono esonerati dal versamento di quote annuali.

SOCI ORDINARI

Possono essere Soci Ordinari i cittadini italiani e stranieri o Enti che avendone fatto domanda siano stati accettati come tali dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea a suo discrezionale ed insindacabile giudizio; gli stessi si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

Il contributo associativo non è trasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non è soggetto a rivalutazione.

Art.6:

La quota associativa è fissata a 10 (dieci) euro per il primo anno sarà in seguito determinata dal Consiglio Direttivo.

Art.7:

La qualifica di socio si perderà per mancato rinnovo dell'adesione, per morosità, per dimissioni o per gravi motivi derivanti dal comportamento contrastante con lo spirito e le finalità dell'Associazione.

Art.8:

Il patrimonio dell'associazione è indivisibile e sarà costituito da:

1. quote associative;
2. contributi, lasciti e donazioni;
3. proventi derivati dalle attività;
4. eventuale patrimonio mobile e immobile.

Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti sono accettati dall'assemblea, che delibera sull'utilizzazione di esse, in armonia con le finalità dell'organizzazione.

Art.9:

L'Associazione si doterà di regolamento opportuno e uniforme per quanto riguarda le modalità associative, il voto e i criteri di ammissione a socio.

Art.10:

L'Associazione potrà aderire a Enti, fondazioni, associazioni a carattere nazionale, mantenendo la propria autonomia.

L'Associazione potrà procedere a convenzioni con enti pubblici e privati per offrire ai soci proficue opportunità e facilitazioni.

Art.11:

L'assemblea dei soci:

1. avviene con partecipazione di tutti i soci iscritti ad essa da almeno sessanta giorni;
2. elegge il Consiglio Direttivo;
3. approva il bilancio relativo sia all'anno precedente sia quello consuntivo, relativo al periodo successivo;
4. provvede alle modifiche dello statuto poste e proposte dal Consiglio Direttivo.

Art.12:

Il Consiglio Direttivo:

1. è composto da Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere;
2. provvede alla stesura degli atti da sottoporre all'assemblea e dà esecuzione alle delibere della stessa;
3. predispone i bilanci;
4. redige i programmi di attività sociale, tenendo conto delle iniziative proposte dall'Assemblea dei soci;
5. delibera circa la quota sociale;
6. vaglia le domande e delibera l'ammissione dei nuovi soci;
7. delibera, a maggioranza, l'espulsione dei soci e sulla partecipazione dell'Associazione a Enti pubblici e privati;
8. Si riunisce almeno una volta ogni sei mesi e ogni qualvolta ce ne sarà la necessità.

Art.13:

Il Presidente del Consiglio Direttivo:

1. è il rappresentante legale dell'Associazione;
2. ha la firma e la rappresentanza di fronte a terzi o in un eventuale giudizio;
3. esercita, in caso di urgenza, i poteri del Consiglio Direttivo;
4. convoca e presiede l'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo;
5. ha voto con valore doppio in fase di votazione.

Art.14:

Le cariche sociali hanno durata di un lustro e sono rieleggibili.

Art.15:

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare. Apre, quindi, il 1 Gennaio e termina il 31 dicembre.

Art.16:

Annualmente il Consiglio Direttivo si obbliga a redigere un bilancio preventivo e uno consuntivo che dovranno essere approvati dai soci. Il Consiglio Direttivo convocherà l'assemblea generale per l'approvazione del bilancio consuntivo entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Art.17:

Il presente statuto potrà essere modificato su proposta del Consiglio Direttivo e, in seguito, su delibera dell'assemblea dei soci.

Art.18:

In caso di scioglimento dell'Associazione, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni saranno devoluti per finalità generale ad altre associazioni su delibera del Consiglio Direttivo. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria.

Norma finale:

Per quanto non espressamente contemplato dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.